

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 78307 del 08 giugno 2016

Integrazione a Comunicazione 309 per i 35 € minimi di FNAPE

Con la presente rispondo ad alcune Vs. richieste di chiarimento relative alla comunicazione numero 309, sul versamento dei 35,00 € quale contributo minimo FNAPE mensile.

CASO A - Dipendenti che passano in altra Cassa Edile a seguito di trasferta “non esente”

L’art. 21 del CCNL Industria e Cooperazione ed il 24 del CCNL Artigiano prevedono tutta una serie di esenzioni dall’obbligo di iscrivere i dipendenti alla Cassa Edile competente per il luogo ove si svolgono i lavori.

Le esenzioni possibili sono di due tipi:

1. Quella legata al periodo di durata del cantiere, se inferiore ai tre mesi
2. Quella legata a determinate tipologie di lavori, indipendentemente dalla loro durata, che comportano discontinuità e presenza frammentata ed a squadre (lavori stradali, carpenteria, ponteggi, costruzioni di linee e condotte, ecc....) – vedasi nostre precedenti circolari -

Esistono poi le esenzioni previste per la Regione Emilia Romagna (Accordi sulla Trasferta 2003 per Industria e Cooperazione e 2008 per Artigiani) che **di fatto consentono di mantenere l’iscrizione alla propria Cassa** (escluso il caso del terremoto 2012).

Nei pochi casi in cui risulta necessario iscrivere l’impresa ed il dipendente alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori questo, deve avvenire, seguendo quanto citano i CCNL:

*“Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore ai tre mesi, l’impresa dovrà iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori **a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l’intero mese**”.*

E’ evidente che applicando la norma e confrontandosi prima con la CEDAIER, nei pochi casi in cui risulta necessario iscrivere l’impresa e i dipendenti ad un’altra Cassa Edile, questo avviene sempre ad inizio mese mentre, se l’azienda si iscrive per periodi parziali di mese a più Casse Edili, Vi allego le indicazioni relative alla circolare CNCE nr. 596 del 07.06.2016 (che a nostro avviso rischiano però di creare ulteriore confusione in quanto il Vs. programma paghe dovrebbe essere in grado di quantificare se l’importo complessivo, ai fini APE, supera i 35€ nel mese).



Cassa Edile Emilia Romagna



Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini



Azioni conseguenti da parte dell'ufficio paghe

Pre-confronto con la Cedaiier per verificare se sussista o meno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori. Questo passaggio è indispensabile per una corretta applicazione dei CCNL (per lo meno fino a che l'ufficio paghe non si sia creato un'approfondita conoscenza in questo ambito).

In ogni caso, quando un'impresa viene iscritta ad altra Cassa Edile, è indispensabile inserire in SOLDO le ore del dipendente nell'apposita voce "ore altre casse" indicando anche il codice CNCE dell'altra Cassa.

Azioni relative al contributo minimo FNAP

Il problema non esiste perché applicando i CCNL, l'eventualità di iscrizione ad altra Cassa Edile (casi abbastanza sporadici), vale per l'intero mese e mai per un mese parziale.

CASO B - Dipendenti in aspettativa a 0 ore nel mese

L'art. 39 del CCNL Industria e Cooperazione ed il 30 del CCNL Artigiano, prevedono la possibilità di concedere, al dipendente, un periodo di aspettativa non retribuita per un minimo di 4 settimane, a condizione che l'impresa (ultimo capoverso) invii alla Cassa Edile la richiesta di aspettativa, contenente le motivazioni, sottoscritta dal dipendente. Ovviamente il dipendente deve avere goduto tutte le ferie ed i permessi maturati.

Azioni conseguenti da parte dell'ufficio paghe

Invio preventivo, alla Cedaiier, di copia della richiesta di aspettativa da parte del dipendente.

Azioni relative al contributo minimo FNAP

Per come sono scritte le precedenti circolari di CNCE, oggi questo caso non dovrebbe rientrare nei tre casi di esenzione previsti e pertanto l'impresa dovrebbe versare i 35,00 € mensili per il dipendente in aspettativa (a meno che l'aspettativa non parta dopo un numero di ore lavorate nel mese che consentano il calcolo di un importo pari o superiore ai 35,00 €).

L'alternativa potrebbe essere quella di non versare il contributo e vedere se ne verrà confermato l'obbligo. In caso di conferma, richiederemo, un versamento a posteriori.

Se intervengono altri tipi di richieste di chiarimento e/o se la CNCE modificherà o chiarirà meglio altri casi, provvederò ad informarvi tempestivamente.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

Prot. n° 7509/p/ep

Roma, 7 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 596

Oggetto: chiarimenti contributo minimo APE

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito alle modalità applicative del contributo minimo APE, introdotto dall'accordo nazionale del 6 aprile 2016 e trasmesso con la Comunicazione CNCE n. 591, si precisa quanto segue.

Nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.

In relazione alla difficoltà di una gestione informatizzata del principio esposto, l'impresa, nella situazione prospettata, dovrà richiedere la restituzione dell'integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.

La medesima procedura, inoltre, può essere adottata nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.

Si coglie l'occasione, infine, per informare le Casse Edili che lo scorso 1° giugno si è insediata la Commissione APE, costituita su designazione delle Associazioni nazionali del settore e coordinata dalla scrivente Presidenza.

La Commissione, nell'esaminare i dati relativi alla gestione APE per l'erogazione dell'anno in corso, si è riservata di sottoporre all'attenzione delle parti sociali nazionali le problematiche scaturenti da tali dati per le necessarie deliberazioni regolamentari e contrattuali.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Carlo Trestini

